Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma — Mercoledì 28 giugno** **Numero 151**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1824.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 811 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 marzo 1920, n. 285, che abrogava, a decorrere dal 1° gennaio 1920, l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 30, per quanto riguarda le tasse comunali e la esazione delle entrate patrimoniali, e disponeva, in conse-

guenza, il ripristino, con effetto da detta data, nei Comuni contemplati dall'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1919, n. 975, della riscossione delle tasse comunali e dell'obbligo, dove era stabilito, nei tesorieri o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali di detti Comuni e degli altri Enti locali ivi esistenti, di rispondere del non riscosso per riscosso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — MAGGIORINO FERRARIS — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 812 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica, determinando le loro rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — P. LANZA DI SCALEA — PEANO — DE VITO — AMENDOLA — FULCI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura di concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 816 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale in data 15 maggio 1919, n. 801, relativo al computo della navigazione per il personale destinato alla aeronautica, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — È considerato, a tutti gli effetti, meno che per gli assegni, come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della R. marina che trovisi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadriglie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi.

Art. 2. — Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Art. 3. — Le disposizioni dell'art. 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione).

Art. 4. — La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911, nel testo del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 803 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1913, n. 615, con cui fu approvata la Convenzione 21 maggio 1913, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a vapore da Revello per Envie a Barge;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica, e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari istituita a norma dell'art. 7 del citato decreto-legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il giorno 12 aprile 1922, in Roma, fra i delegati dei ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante del Consorzio tramviario fra i comuni di Saluzzo, Revello Envie e Barge, a parziale modificazione della convenzione di concessione in data 21 maggio 1913, relativa alla tramvia Revello Envie-Barge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 806 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, col quale venivano approvate le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari;

Ritenuto che nell'articolo 68 (prima parte) delle norme predette, è detto per errore materiale, come emerge dal confronto col precedente art. 46, che la iscrizione definitiva di un immobile accertato provvisoriamente ha luogo di ufficio, quando risulti non essere stata prodotta « nel termine di due anni a sensi dell'articolo 46 alcuna impugnativa », mentre doveva essere scritto « nel termine di un anno »;

Ritenuto che rendesi conseguentemente necessario di procedere alla rettifica dell'errore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stat per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'art. 68 (prima parte) delle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvato con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, alle parole « nel termine di due anni a sensi dell'art. 46 », sono sostituite le seguenti « nel termine di un anno a sensi dell'art. 46 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1912, n. 746, con la quale fu approvato il piano regolatore della città di Cosenza, nei quartieri Carmine, Lungo Crati, Lungo Busento, e suburbano Casali, stabilendosi il termine di anni cinque a decorrere dalla promulgazione della legge stessa, per l'attuazione della prima sezione del piano, comprendente parte dei quartieri suburbano Casali e Carmine; e di anni venticinque da quella data per la seconda sezione, comprendente il resto;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 giugno 1917, numero 1211, emanato in base all'art. 3 della citata legge, con il quale il termine per l'attuazione della prima sezione del piano fu prorogato di cinque anni;

Vista la domanda presentata dal sindaco di Cosenza

per ottenere che il termine stesso sia prorogato di altri cinque anni;

Vista la lettera 30 maggio p. p., n. 6074, del prefetto della Provincia;

Considerato che il ritardo verificatosi è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, e particolarmente alle difficoltà che esso ha incontrato a causa del rincaro dei materiali e della mano d'opera e che solo recentemente ha potuto, in parte superare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per il compimento della prima sezione del piano regolatore di ampliamento della città di Cosenza è prorogato al 30 giugno 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 765. Regio decreto 18 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari esteri, è istituito un Nostro Consolato di seconda categoria in Strasburgo, con giurisdizione su l'Alsazia.

N. 766. Regio decreto 21 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari esteri, lo Stato di Rhode Island, attualmente compreso nella circoscrizione del Nostro Consolato in New York, passa nella circoscrizione del Nostro Consolato in Boston.

N. 767. Regio decreto 18 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, ai Consorzi di irrigazione del comune di Piobesi Torinese, in provincia di Torino, denominati: Prateria Graud, Prateria Praidessa, Prateria Fioretta, Prateria Ghiotti, e Dietrocastello, Prateria Dietromolino e Molinea, è accordata la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 768. Regio decreto 19 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto di credito fondiario del Banco di S. Spirito in liquidazione è costituito in Ente autonomo e ne è approvato lo statuto organico.

N. 769. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Maglie, in provincia di Lecce, è dichiarato di terza classe in rapporto al dazio consumo, con effetto dal 1° aprile 1922.

N. 770. Regio decreto 4 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Cosenza è dichiarato di seconda classe nei riguardi del dazio consumo, con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. 772. Regio decreto 25 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, sono approvate le disposizioni proibitive e penali contenute nello statuto del Consorzio idraulico Liona-Frassenella, con sede in Sossano, provincia di Vicenza.

N. 774. Regio decreto 1° giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Rimini è autorizzato ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili ai sensi della legge 11 luglio 1907, n. 502. e ne è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa deliberato da quel Comune nell'adunanza consiliare del 16 aprile 1920.

N. 801. Regio decreto 28 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Olevano è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico in data 22 aprile 1922, sostituendovi l'art. 23.

N. 802. Regio decreto 28 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'O. P. Orfani Valtellinesi poveri di Sondrio è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, oltre ad un'appendice per la erogazione del fondo speciale « Pier Giacinto Paribelli » con alcune modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 894, col quale fu istituito il Monopolio di Stato sui surrogati di caffè;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1919, n. 909, portante l'abolizione della imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, e la esenzione del pagamento dei dazi comunali di consumo sugli stessi surrogati a datare dal 1° gennaio 1920, a mente del successivo decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2323;

Visto il decreto Ministeriale num. 2777 del 20 giugno 1921, col quale stabilito per i Comuni in esso indicati l'annuo canone consolidato loro dovuto ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 909, fu fu provveduto all'autorizzazione della spesa relativa per il periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 1922, num. 8, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 detto con effetto dal 22 successivo, col quale sono state abrogate le disposizioni del decreto 18 maggio 1919, n. 909, riguardanti la franchigia daziaria dei surrogati del caffè, e la corresponsione ai Comuni dell'annuo canone consolidato loro concesso per la soppressione di quel cespite daziario;

DETERMINA:

nelle cifre risultanti dall'ultima colonna del seguente prospetto le somme da pagarsi ai seguenti Comuni per il periodo 1° luglio 1921-21 gennaio 1922.

PROVINCIA	COMUNI	Misura dell'annuo canone consolidato	Somma dovuta per il periodo dal 1° luglio 1921 al 21 gennaio 1922
Ancona	**Ancona**	**2308 —**	**1296 30**
	Loreto	**19 10**	**10 70**
	Chiaravalle	**17 70**	**9 95**
Alessandria	**Asti**	**842 60**	**473 25**
	Canelli	**19 10**	**10 70**
	Castagnole Lanze	**100 —**	**56 15**
	Montaldo Bormida	**4 40**	**2 50**
	Ovada	**35 —**	**19 65**
	Serravalle Scrivia	**42 —**	**23 60**
	Acqui	**685 40**	**384 90**
	Stazzano	**70 —**	**39 30**
Arezzo	**Arezzo**	**1264 10**	**709 90**
Ascoli Piceno	**Ascoli Piceno**	**977 30**	**548 90**
uila	**Aquila**	**1500 —**	**842 45**
	Avezzano	**202 50**	**113 75**
	Cappadoccia	**13 50**	**7 55**
	Avellino	**1786 40**	**1003 30**
	Bari	**1000 —**	**561 65**
	Bitonto	**54 —**	**30 30**
	Canosa	**120 —**	**67 40**
	Spinazzola	**28 50**	**16 —**
	Trani	**214 20**	**120 30**
	Bergamo	**4082 20**	**2292 75**
	Clusone	**335 65**	**188 50**
	Ponte di Nossa	**117 30**	**65 90**
	Tagliuno	**95 80**	**53 80**
	Benevento	**461 90**	**259 40**
	Bologna	**6964 40**	**3911 50**
Cagliari	**Arbus**	**7 85**	**4 45**
	Cagliari	**706 55**	**396 80**
	Carloforte	**27 80**	**15 60**
	Fluminimaggiore	**78 60**	**44 15**
	Gonnesa	**32 05**	**18 —**
	Guspini	**13 70**	**7 70**
	Iglesias	**512 60**	**287 90**
	Marcao	**27 40**	**15 40**
	Oristano	**144 45**	**81 10**
	Portoscuso	**45 20**	**25 40**
	Serbariu	**1 35**	**0 80**
	Serramanna	**34 80**	**19 55**
	Siliqua	**9 50**	**5 35**
	Tortolì	**19 50**	**10 95**
	Teulada	**5 35**	**3 05**
	Villamassargia	**12 90**	**7 25**
Caltanissetta	**Castrogiovanni**	**2 85**	**1 65**
Campobasso	**Campobasso**	**152 —**	**85 35**
	Isernia	**75 15**	**42 20**
Catanzaro	**Catanzaro**	**92 10**	**51 70**
	Monteleone	**95 65**	**53 70**
	Nicastro	**268 80**	**150 95**
	Sambiase	**49 15**	**27 60**
Chieti	**Chieti**	**47 30**	**26 55**
	Lanciano	**520 50**	**292 35**
Como	**Como**	**633 35**	**355 70**
Cuneo	**Alba**	**158 45**	**89 —**
	Ceva	**314 25**	**176 50**
	Cuneo	**2086 75**	**1171 95**
	Mondovì	**955 30**	**536 55**
Ferrara	**Ferrara**	**1450 05**	**814 40**
Firenze	**Firenze**	**22324 50**	**12538 40**
	Pistoia	**430 —**	**241 50**
	Prato	**3221 50**	**1809 35**
Genova	**Alassio**	**518 30**	**291 10**
	Albenga	**154 45**	**86 75**
	Arenzano	**6 05**	**3 45**
	Chiavari	**776 60**	**436 20**
	Finalborgo	**77 15**	**43 30**
	Finalmarina	**159 35**	**89 50**
	Genova	**12949 10**	**7272 80**
	Pegli	**336 80**	**189 15**
	Recco	**58 35**	**32 80**
	Rivarolo	**400 —**	**224 65**
	Santa Margherita	**100 —**	**56 15**
	Sarzana	**320 —**	**179 70**
	Savona	**474 —**	**236 20**
	Sestri Ponente	**1163 90**	**653 70**
	Spezia	**7250 —**	**4071 90**
	Vado Ligure	**40 25**	**22 60**
	Voltri	**22 15**	**12 45**
	Levanto	**18 35**	**10 35**
	Varazze	**784 —**	**440 30**
	Cogoleto	**467 20**	**232 40**
Grosseto	**Massa Marittima**	**618 05**	**347 10**
Lecce	**Brindisi**	**135 20**	**75 95**
	Gallipoli	**381 35**	**214 20**
	Lecce	**128 45**	**72 15**
	Ostuni	**7 60**	**4 30**
	Taranto	**1000 20**	**561 75**

PROVINCIA	COMUNI	Misura dell'annuo canone consolidato	Somma dovuta per il periodo dal 1° luglio 1921 al 21 gennaio 1922
Livorno	Livorno	20000 —	11232 90
	Portoferraio	174 90	98 25
	Portolongone	49 85	28 —
	Campo Elba	200 —	112 30
	Marciana Castello	8 80	5 —
	Marciana Marina	185 65	104 25
	Rio Elba	25 15	14 10
	Rio Marina	226 55	127 25
	Capoliveri	35 40	19 90
Lucca	Bagni di Lucca	33 —	18 55
	Lucca	1897 40	1065 65
	Pietrasanta	1600 —	898 65
	Viareggio	1289 40	724 20
Mantova	Mantova	2606 —	1463 65
Massa	Massa	243 30	136 65
Milano	Monza	707 20	397 20
Modena	Concordia	70 55	39 60
	Modena	1171 55	658 —
	San Felice sul Panaro	110 —	61 80
	Sassuolo	972 —	545 90
Napoli	Meta	86 05	48 30
	Torre del Greco	368 —	206 70
	Pozzuoli	155 55	87 35
Novara	Biella	690 40	387 75
	Varallo	79 95	44 90
	Vercelli	1581 35	888 15
Parma	Parma	1879 55	1055 65
Pavia	Pavia	1152 25	647 15
	Vigevano	226 45	127 20
	Mortara	38 25	21 50
Pesaro	Pesaro	510 50	286 70
	Fano	134 60	75 60
	Urbino	660 —	370 70
Piacenza	Piacenza	1888 55	1060 65
Pisa	Pisa	3362 10	1888 30
Porto Maurizio	Porto Maurizio	505 20	283 75
	Bordighera	233 95	131 40
	Diano Marina	176 45	99 10
	Oneglia	356 50	200 20
	San Remo	1369 50	769 20
	Ventimiglia	390 15	219 10
Reggio Emilia	Casalgrande	20 —	11 25
	Reggio Emilia	903 —	507 15
Rovigo	Rovigo	890 30	500 05
Salerno	Salerno	254 —	142 65
	Amalfi	12 40	7 —
	Sarno	29 —	16 30
	Nocera Inferiore	276 —	155 —
	Scafati	250 —	140 40
Sassari	Alghero	31 45	17 65
	Castelsardo	2 40	1 40
	Luras	14 25	8 —
	Maddalena	143 65	80 70
	Ossi	3 35	1 95
	Ozieri	66 30	37 25
	Portotorres	50 10	28 15
	S. Teresa Gallura	82 65	46 40
	Sassari	1135 25	637 60
	Terranova Pausania	905 40	508 5
	Tempio	113 85	63
Siena	Siena	1195 25	727
Teramo	Castellammare Adr.	20 —	
	Penne	40 —	
	Teramo	39 95	
Torino	Pinerolo	512 35	
	Torino	38910 30	
	Chieri	65 75	
	Aosta	168 85	
	Ivrea	357 35	
Trapani	Favignana	2 —	
	Marsala	125 50	70 50
	Mazzara del Vallo	41 55	23 35
	Trapani	109 60	61 55
Treviso	Treviso	1432 30	804 45
Venezia	Venezia	17533 —	9847 30
Verona	Verona	5237 85	2941 80
Vicenza	Thiene	222 25	124 80
		205014 35	115145 05

In conseguenza

AUTORIZZA

a carico dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso sul capitolo 234 il pagamento di complessive L. 115.145,05 (lire centoquindicimilacentoquarantacinque e cent. cinque) a favore dei Comuni suddetti quale annuo canone consolidato loro spettante ai sensi di legge per il periodo 1° luglio 1921 21 gennaio 1922.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 marzo 1922.

Per il ministro
VILLA.

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE — DIVISIONE III

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 21 luglio 1922 è aperto il concorso fra commessi di carriera de lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

NUMERO E SEDE di ciascun banco — Numero	NUMERO E SEDE di ciascun banco — COMUNE Provincia e Compartimento	COLLETTORIE che ne dipendono — SEDE	COLLETTORIE che ne dipendono — Riscossione media in base all'ultimo triennio	PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso — RISCOSSIONI — Esercizi 1918-19	RISCOSSIONI — Esercizi 1919-20	RISCOSSIONI — Esercizi 1920-21	RISCOSSIONI — Media	AGGI — Esercizi 1918-19	AGGI — Esercizi 1919-20	AGGI — Esercizi 1920-21	AGGI — Media	Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
						Primo esperimento.							
562	Mercogliano (Avellino) — Compartimento Napoli	— Le Collettorie di Ospedaletto d'Alpinolo e Torelli sono temporaneamente chiuse	—	18622	27162	38426	28070	3293	4431	5725	4483	1620	Anni 15
597	Lagonegro (Potenza) — Id. Napoli	Castelluccio Latronico Lauria Molitono La Collettoria di Chiaromonte è temporaneamente chiusa	2201 1444 4978 2717	18746	28538	34073	27119	3312	4610	5248	4390	1565	» 15
258	Pontelagoscuro (Ferrara) — Id. Venezia	—	—	20332	20481	33998	24937	3543	3562	5237	4114	1440	» 15
174	Chiavenna (Sondrio) — Id. Milano	—	—	10796	23894	38000	24230	2119	4006	5680	3935	1400	» 15
213	Corigliano Calabro (Cosenza) — Id. Bari	—	—	14391	23354	31216	22987	2658	3936	4932	3842	1330	» 15
149	Candela (Foggia) — Id. Bari	Sant'Agata Lacedonia Rocchetta Sant'Antonio	5400 2876 2346	14598	20117	32893	22636	2689	3554	5118	3787	1305	» 15
125	Erba (Como) — Id. Milano	Asso	8242	17161	21179	26616	21652	3074	3653	4358	3695	1250	» 15
61	Avigliana (Torino) — Id. Torino	— La Collettoria di Sant'Antonino è temporaneamente chiusa	—	13319	16161	31177	20219	2497	2924	4929	3450	1170	» 10
581	Sant'Angelo de' Lombardi (Avellino) — Id. Napoli	Nusco Torella dei Lombardi Andretta Bisaccia Guardia dei Lombardi. La Collettoria di Caposele è temporaneamente chiusa	2095 828 1066 1947 766	15653	19376	22535	19188	2848	3406	3829	3361	1110	» 10
171	Arquà Polesine (Rovigo) — Id. Venezia	Costa Grignano Stanghella La Collettoria di Frassinelle è temporaneamente chiusa	2347 4020 3275	10252	17468	30630	19450	2037	3120	4869	3342	1125	» 10

260	Massafiscaglia (Ferrara) — Id. Venezia	Codigoro Migliarino La Collettoria di Ariano di Polesine è temporaneamente chiusa	4272 6471	11833	16719	27035	18529	2274	3007	4412	3231	1070	Anni 10
93	Ceccano (Roma) — Id. Roma	—	—	13950	17776	23336	18354	2592	3166	3932	3230	1060	» 10
144	Mistretta (Messina) — Id. Palermo	—	—	13409	16892	21620	17307	2511	3033	3711	3085	1000	» 10
99	Calci (Pisa) — Id. Firenze	Uliveto	8038	13057	15963	21422	16814	2458	2894	3684	3012	970	» 10
215	Viadana (Mantova) — Id. Venezia	— La Collettoria di Breda Cisoni è temporaneamente chiusa	—	14790	16415	16433	15891	2718	2966	2965	2883	920	» 10
144	Poggio Mirteto (Perugia) — Id. Roma	Aspra Sabina	797	11894	14172	20830	15632	2284	2625	3605	2838	905	» 10
18	Modugno (Bari) — Id. Bari	—	—	10837	14918	19875	15210	2125	2737	3481	2781	880	» 10
402	Pietralcina (Benevento) — Id. Napoli	San Marco dei Cavoti Casalduni San Giorgio la Molara Fragneto Monforte Pontelandolfo Molinara La Colletteria di Pescolamezza è temporaneamente chiusa	940 2060 2770 1830 4953 390	13549	13121	18465	15045	2532	2468	3268	2756	870	» 10
511	Padula (Salerno) — Id. Napoli	Casalbuono Teggiano La Collettoria di Moliterno è temporaneamente chiusa	3248 2331	9944	15225	19189	14786	1989	2784	3378	2717	855	» 10
58	Montelepre (Palermo) — Id. Palermo	—	—	10966	13272	15938	13392	2145	2490	2988	2541	775	» 10
211	Russi (Ravenna) — Id. Firenze	—	—	9483	9374	14989	11282	1896	1874	2746	2172	650	» 5
118	Orte (Roma) — Id. Roma	— Le Collettorie di Soriano e Gallese sono temporaneamente chiuse	—	6603	7241	10780	8208	1320	1448	2116	1628	475	» 5
83	Ciminna (Palermo) — Id. Palermo	— La Collettoria di Baucina è temporaneamente chiusa	—	7132	7345	7000	7159	1426	1467	1400	1431	415	» 2
114	Petralia Sottana (Palermo — Id. Palermo	— La Collettoria di Bompietro è temporaneamente chiusa	—	2120	3176	10806	5368	424	635	2121	1060	310	» 2
187	Pizzighettone (Cremona) — Id. Milano	—	—	2483	3018	3766	3089	496	603	752	617	180	» 2

Banchi con aggio dalle L. 4500 alle L. 5500 assegnati alla categoria di commessi di carriera ai sensi dell'art. X del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520.

72	Palestrina (Roma) — Compartimento Roma	Genazzano Zagarolo San Vito Romano Cave	6550 11259 2053 10042	24953	32427	58327	38569	4143	5066	7258	5489	2280	Anni	15
64	Gorgonzola (Milano) — Id. Milano	— La Collettoria di Inzago è chiusa temporaneamente	—	21848	31375	67188	40137	3740	4951	7743	5478	2315	»	15
138	Nizza Sicula (Messina) — Id. Palermo	Giampilieri Scaletta Zanclea	12247 5476	22226	35070	50323	35873	3789	5357	6817	5320	2070	»	15
176	Matera (Potenza) — Id. Bari	Ferrandina Miglionico	3355 2750	23093	30543	54583	36073	3902	4859	7052	5271	2085	»	15
62	Cassano d'Adda (Milano) Id. Milano	Rivolta	6243	25671	28880	45049	33200	4237	4654	6352	5081	1915	»	15
33	Gravina (Bari) — Id. Bari	Irsina	2262	25530	36025	35810	32455	4218	5462	5437	5039	1875	»	15
133	Cortona (Arezzo) — Id. Firenze	—	—	27710	30477	37366	31851	4502	4852	5610	4988	1840	»	15
168	Fivizzano (Massa) — Id. Firenze	Aulla Bagnone La Collettoria di Licciana è chiusa temporaneamente	1363 2359	22337	33502	37893	31244	3803	5185	5667	4885	1805	»	15
81	Ronciglione (Roma) — Id. Roma	— Le Collettorie di Caprarola e Capranica di Sutri sono chiuse temporaneamente	—	18166	31966	44491	31541	3225	5016	6303	4848	1820	»	15
436	Isernia (Campobasso) — Id. Napoli.	—	—	27663	30736	35126	30495	4491	4[illegible]81	5142	4838	1760	»	15
35	Fiesole (Firenze) — Id. Firenze	Settignano	3206	18671	30940	44562	31391	3300	4903	6308	4837	1815	»	15
216	Bagnacavallo (Ravenna) — Id. Firenze	Fusignano Cervia Massa Lombarda	5969 5022 5266	24568	27262	39097	30309	4093	4444	5800	4779	1750	»	15
429	Boiano (Campobasso) — Id. Napoli	Baranello Vinchiaturo La Collettoria di Cantalupo è temporaneamente chiusa	1779 1286	17187	29343	45585	30705	3078	4713	6402	4731	1775	»	15
56	Castelfiorentino (Firenze) — Id. Firenze	Montaione Certaldo	1278 2818	24309	26768	37141	29406	4060	4379	5583	4674	1700	»	15
184	Occhiobello (Rovigo) — Id. Venezia	Ficarolo S. Maria Maddalena Calto	5192 7243 377	20693	27895	37854	28814	3590	4526	5663	4593	1665	»	15

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. XII del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520; sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni banco, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 21 luglio 1922, durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti i titoli di studio superiori alla licenza elementare ed eventualmente i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative o la cooperazione alla repressione del lotto clandestino.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del lotto) al Banco n. . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 8 giugno 1922 pel conseguimento del Banco n. . . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente).

Roma, 8 giugno 1922.

Il direttore capo della divisione III

A. Sepe.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Comunicato

Con decreto del Ministero degli affari esteri del 30 marzo 1922, è stata istituita una R. agenzia consolare a Worcester (Mass), alla dipendenza del R. consolato in Boston, e con decreto del Ministero stesso del 31 marzo 1922, è stata istituita una Regia agenzia consolare in Cajamarca, dipendente della R. legazione in Lima.

Roma, 27 giugno 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Dal titolare, a mezzo del Banco di Roma, sede di Roma, è stato denunciato che il buono 5 0[0 quinquennale, 12ª emissione, numero 15 di L. 15.000, è stato erroneamente intestato a La Casa Matteo di Giorgio, mentre doveva invece intestarsi a Leocata Matteo di Giorgio, vero proprietario del buono stesso, giusta l'atto di notorietà ricevuto, Agostino Boromolo, notaio in New York (Stati Uniti d'America) in data 10 maggio 1922.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 22 giugno 1922.

Per il direttore generale
NONIS.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 20 giugno corrente, in Mascioni e in Poggio Cancelli, provincia di Aquila. sono stati attivati al servizio pubblico con orario limitato di giorno due uffici fonotelegrafici collegati all'ufficio telegrafico di Campotosto.

Il giorno 20 corrente, in Paupisi, provincia di Benevento, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione nei Collegi militari per l'anno scolastico 1922-923.

Per l'anno scolastico 1922-923 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ad alcuni corsi dei Collegi militari di Roma e di Napoli, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. Posti messi a concorso. — Le ammissioni sono limitate esclusivamente al primo corso di liceo ed al secondo di istituto tecnico (sezione fisico-matematica) per ciascun Collegio, tenendo presente che il Collegio di Roma ha soltanto il liceo classico; quello di Napoli ha, oltre il liceo classico. anche il liceo moderno.

Il numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma 25, Napoli 25 alla 2ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico matematica);

Roma 45, Napoli 50 alla 1ª di liceo classico;

Napoli 25 alla 1ª di liceo moderno.

2. Titoli di studio ed esperimenti di ammissione. — Per poter concorrere all'ammissione del 1° corso di liceo e al 2° corso di istituto tecnico dei Collegi militari occorre possedere rispettivamente la licenza ginnasiale o il passaggio dal 1° al 2° anno di istituto tecnico.

Il concorso si basa sui titoli di studio e sul risultato di appositi esperimenti, ai quali dovranno essere sottoposti tutti i candidati, eccetto quelli di cui al seguente n. 3, ultimo comma.

Gli esperimenti consisteranno, per gli aspiranti ai corsi d'istituto, in una prova scritta d'italiano ed in una prova orale di matematica; e, per gli aspiranti ai corsi liceali, in una prova scritta di italiano ed in una prova scritta di latino.

L'ammissione sarà effettuata in base a distinte graduatorie.

La prima sarà formata dai licenziati nella prima sessione annuale di esami, i quali si presenteranno a sostenere gli esperimenti di ammissione al Collegio non più tardi del 10 ottobre.

Qualora con i concorrenti alla prima graduatoria e con gli orfani di guerra ammessi con precedenza assoluta risultati idonei alla visita medica non si siano ricoperti tutti i posti messi a concorso, saranno ammessi a sostenere analoghi esperimenti di ammissione (ferma la precedenza agli iscritti nella 1ª graduatoria), anche i licenziati nella sessione autunnale.

In ciascuna graduatoria l'ordine di successione sarà determinato dalla media dei punti d'italiano e di matematica (italiano e latino per gli aspiranti al liceo) risultanti dal titolo di studio esibito da ciascun concorrente, in confronto con la media dei punti ottenuti nell'esperimento, dando il coefficente 1 alla media dei titoli di studio e il coefficente 3 alla media dei punti dell'esperimento.

Le graduatorie degli aspiranti al liceo saranno in ogni caso tenute distinte da quelle degli aspiranti all'Istituto tecnico.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria, i figli degli ufficiali del R. esercito e della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra. Non è ammesso alcun altro titolo di precedenza, neppure per gli aspiranti che abbiano diritto a pensione gratuita quali figli di ufficiali o impiegati morti per cause di servizio, ma non in guerra.

4. Condizioni di età e visite mediche. — A norma del R. decreto 11 giugno 1922 i concorrenti dovranno aver compiuto il 14° anno di età e non superato il 16° al 31 dicembre 1922.

Essi dovranno essere anche riconosciuti fisicamente idonei in visita medica presso il comando del distretto e in altra visita collegiale presso la sede del collegio. Il risultato di quest'ultima sarà definitivo e inappellabile.

5. Modalità e termine per le domande di ammissione. — Le domande, redatte in carta bollata da lire una, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore (con indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende di seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 5 settembre 1922.

Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato d moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sin

dai dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che dev'essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

d) documenti scolastici e cioè:

se trattasi di aspirante alla 1ª liceale, licenza ginnasiale;

se trattasi di aspirante alla 2ª classe d'Istituto tecnico, certificato di passaggio dal 1° al 2° anno d'Istituto.

Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande, ma non oltre il giorno fissato per l'esperimento.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi nei Collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buona condotta non saranno ritenuti validi, se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

6. Presentazione degli allievi. — Inizio dei corsi. — La presentazione ai Collegi degli aspiranti per la seconda visita medica e per gli esperimenti, e la presentazione definitiva degli allievi ammessi saranno stabilite e fatte conoscere dai comandanti dei Collegi.

I corsi avranno inizio il 16 ottobre 1922.

I giovani che eventualmente non otterranno l'ammissione ai Collegi militari potranno inoltrare domanda al R. provveditore agli studi o alla Giunta di vigilanza, i quali hanno facoltà d'inscriverli nelle scuole civili fino al 31 ottobre, ma non oltre tale data (art. 6 del regolamento in esecuzione degli articoli 1 e 2 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2630).

7. Svolgimento dei corsi. — Nei Collegi militari si seguono tanto i corsi liceali, quanto quelli degli ultimi tre anni dell'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei RR. Licei e pei RR. Istituti tecnici.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, coloro che desiderino di possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e, com'esso, valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio con la vidimazione del Ministero dell'istruzione pubblica, previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli Istituti tecnici e per i licei.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

8. Arruolamenti e istruzioni militari. — Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non avere tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

9. Spese a carico degli allievi. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 1800 annue e la quota manutenzione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione di L. 800 e alle spese per cancelleria e libri di testo.

All'atto della ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 800 per la prima vestizione;

b) L. 450 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

Non potranno ottenere la consegna del diploma di licenza nè alcun altro certificato di studio gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese poste a loro carico.

10. Dispensa dal pagamento delle spese. — Sono dispensati dal pagamento dell'intera quota mensile di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo gli allievi che siano figli di ufficiali dell'esercito o della marina o di impiegati di carriera nominati con decreto Reale nelle Amministrazioni dello Stato morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di questi ultimi allievi che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo.

Per ottenere la dispensa dalla retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio dell'ufficiale o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con qualunque altro documento ufficiale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione.

Tali documenti possono anche essere presentati, in seguito, direttamente al comando del collegio.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo per nessun motivo, essendo anche state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse a figli di impiegati in attività di servizio' salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di Enti privati di cui al numero seguente.

11. Borse di studio. — A titolo di semplice indicazione si segnalano i seguenti Enti che concedono facilitazioni agli aspiranti ai Collegi militari:

1° «Fondazione Vittorio Emanuele II (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). Concede assegni fino alla concorrenza di L. 6000 a giovani che aspirano a entrare in Istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, le quali per nascita ovvero per domicilio appartengano alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

2° «Fondazione conte Scipione Buri» (amministrata da speciale Commissione presso la R. prefettura di Verona). Concede tre posti gratuiti nei RR. Istituti militari per l'Esercito o per l'armata a giovani della città o della provincia di Verona.

Gli aspiranti a dette borse di studio dovranno rivolgersi ai rispettivi Enti amministratori, rimanendo il Ministero estraneo alle relative pratiche.

12. Norme speciali per le nuove Provincie. — Le equipollenze fra gli studi compiuti nelle scuole italiane e quelli compiuti nelle scuole medie dell'ex-Impero austro-ungarico, risultano dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1915, n. 1555, che si trascrive nella parte che riguarda: « Gli alunni di nazionalità italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico possono inscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole corrispondenti del Regno.

« A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco o di quello

ungherese, sia classico che reale (moderno) verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo; le sette della scuola reale, alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica); le quattro dell'Istituto magistrale, rispettivamente alla 3ª tecnica o complementare e alle tre della normale.

« Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole medie, ed in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata dall'art. 27 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 ».

Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai Collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e che perciò rimarranno senza effetto le richieste a tale scopo dirette al Ministero medesimo.

Tutte le altre notizie che potessero occorrere potranno essere direttamente richieste ai comandi dei Collegi militari.

Il ministro
DI SCALEA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921 :

Maraini Nicola, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 novembre 1921.

Mariano Mario, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 aprile 1919, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 19 agosto 1919.

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

del Bello Nicola, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 7 dicembre 1921.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Capitani.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Di Salvo Giuseppe, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1921.

UFFICIALI DI SUSSISTENZA.

Capitani.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922.

Meccoli Antonio, capitano sussistenza, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata di mesi dodici dalla scadenza.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Grassi Emilio, capitano sussistenza, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 22 novembre 1921, col quale venne trasferito in aspettativa per riduzione di quadri e successivamente richiamato in servizio effettivo dal 16 novembre 1921.

Grassi Emilio, capitano sussistenza, in aspettativa per motivi speciali, la decorrenza dell'aspettativa stessa è portata dal 16 maggio al 1° gennaio 1921.

Grassi Emilio, capitano sussistenza, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Giampaolo Ettore, capitano sussistenza, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Moy Venceslao, capitano sussistenza, collocato, in seguito a sua domanda, in aspettativa, per motivi speciali, dal 1° marzo 1922.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

Maggiori.

Con R. decreto del 6 settembre 1921 :

Battista cav. Giuseppe, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 1° ottobre 1921, a sua domanda, per età e per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Bianchi cav. Odoardo, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 23 febbraio 1922.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

L'assegno d'aspettativa, per infermità comprovata, concessa, col R. decreto 4 dicembre 1921, al ragioniere geometra capo Scotiero cav. uff Edoardo, è portato alla somma annua di lire 4700 dal 1° dicembre 1921.

Archivisti ed applicati
delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Calandrino Salvatore, archivista, collocato a riposo dal 16 agosto 1921 per infermità non provenienti da cause di servizio.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto, in data 30 gennaio 1922, col quale fu bandito il concorso all'ufficio di direttore del R. Osservatorio Vesuviano di Napoli con scadenza al 30 giugno 1922;

Decreta:

I termini di scadenza del detto concorso, sono prorogati al 31 dicembre 1922.

Roma, 15 giugno 1922.

Il ministro
ANILE.

Il direttore DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.